

LA GIUNTA

Premesso che con ricorso al T.A.R. del Piemonte, notificato al Comune in data 14 luglio 2005, il Signor CHIEROTTI BONIFACIO residente a Busca (CN), Fraz. San Quintino 6/B ha chiesto l'annullamento, previa sospensione:

- 1) dell'ordinanza prot. 26400 in data 13 maggio 2005, notificata in data 17 maggio 2005, con cui il Dirigente del Settore Programmazione del Territorio Urbanistica ha ordinato l'immediata sospensione di tutti i lavori oggetto del Permesso di Costruire n. 341 del 13 settembre 2004
- 2) di ogni altro provvedimento connesso, consequenziale e presupposto, ed in particolare della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 147 del 21 dicembre 2004 di adozione del progetto definitivo del PRGC nella parte in cui ha modificato le previsioni urbanistiche relative all'area di proprietà del ricorrente;

Ritenute infondate le doglianze del Signor CHIEROTTI BONIFACIO ricorrente che sostiene un eccesso di potere del Comune per carenza e/o insufficienza di istruttoria, travisamento dei fatti. Violazione e falsa applicazione di legge: art. 58 co. 3 L. R. 56/1977 n. 56 e s.m.i.; un eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di motivazione, violazione di legge e degli obblighi procedurali e richiede il risarcimento del danno;

Considerato pertanto necessario costituirsi in giudizio per contrastare le pretese avversarie nominando conseguentemente il legale difensore;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 16.02.2005 di approvazione del Bilancio di previsione 2005 e del Bilancio Programmatico Pluriennale 2005/2007;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 15 marzo 2005 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2005;

Visto l'art. 183 del T.U. 18.08.2000 N. 267;

Visto l'art. 48 del T.U. 18.08.2000 N. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Legale, Dr. Pietro TASSONE, ed in ordine alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria Generale Dr. Carlo Tirelli, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000 n. 267;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di autorizzare, per i motivi in premessa indicati, il Sindaco pro-tempore a resistere nel giudizio promosso dal Signor CHIEROTTI BONIFACIO davanti al T.A.R. del Piemonte di cui alle premesse, notificato al Comune in data 14 luglio 2005;

- 2) di nominare legali rappresentanti e difensori del Comune nella vertenza di cui trattasi, con il più ampio mandato di difesa e con facoltà di agire sia congiuntamente che disgiuntamente, il Prof. Avv. Vittorio BAROSIO e l'Avv. Fabio DELL'ANNA del Foro di Torino, con elezione di domicilio presso lo studio BAROSIO di Torino - Corso Galileo Ferraris n. 120;
- 3) di imputare la spesa al momento presunta di Euro 5.000,00 (**comprensiva di I.V.A. e C.P.A.**) al Titolo 1°, Funzione 01, Servizio 08, Intervento 03 iscritto al Capitolo 330000 del PEG "Spese per liti ed atti a difesa delle ragioni del Comune" del bilancio di previsione 2005, che presenta la necessaria disponibilità (centro di costo 01803 - c.i. 4962/05);
- 4) di autorizzare i pagamenti delle parcelle con attestazioni del dirigente del Settore Legale ai sensi degli artt. 32 e 33 del vigente Regolamento di Contabilità nei limiti degli importi impegnati;
- 5) di dare atto che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è il Dirigente del Settore Legale Dr. Pietro Tassone.

LA GIUNTA

Visto l'art. 134, 4° comma del T.U 18 agosto 2000, n. 267;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.